



Catania 20/10/2020

**Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Catania**

All'albo sindacale dell'Istituto

Oggetto: Uso illegittimo insegnanti di sostegno.

Giungono alla nostra sede segnalazioni e richieste di chiarimento in merito ad una "pratica" che si va diffondendo tra le scuole della provincia; alcuni DS risolvono i problemi di bilancio, in spregio alle norme relative all'integrazione scolastica degli alunni disabili, usando il docente di sostegno come "tappabuchi" in sostituzione di altro personale docente. Tale utilizzo improprio, quando tollerato dall'amministrazione scolastica, ha in molti casi compromesso i processi di integrazione in favore degli alunni diversamente abili. Da anni la giurisprudenza è concorde nel ritenere illegittimo l'uso del personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione; ricordiamo che la legge 104/92 all'art. 13 comma 6 recita: "**Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei colleghi dei docenti**". Lo stesso concetto è stato ribadito dall'art. 315 comma 5 del T.U. 297/94. Inoltre, innumerevoli circolari e note dei vari Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica (USP e USR) hanno ribadito che l'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze; in caso contrario, si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. Quindi, anche in caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare;

Tuttavia, in virtù delle pari dignità tra docenti curricolari e di sostegno, nonché dell'appartenenza allo stesso Consiglio di Classe, è possibile utilizzare il docente di sostegno per supplenze nel caso (e solo in questo) risulti assente il docente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare; deve però trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata (non più di un giorno o due), e motivate anche da obiettivi didattici condivisi. Né può argomentarsi che tale uso è frutto di accordi in sede di Contrattazione d'istituto, perché, come palesemente risulta, il Contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.).

Nonostante la situazione emergenziale nulla è cambiato rispetto alle su citate norme.

Per questo motivo, **la Gilda degli Insegnanti**, nel diffidare i DS nel procedere a siffatti comportamenti illegittimi, **resta a disposizione di quanti docenti, genitori o Associazioni, vogliono veder tutelati i propri diritti.**

Cordiali saluti

Il Coordinatore provinciale
Prof. Giorgio La Placa